



STATUTO

ART. 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto dell'art. 20 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117/2017 (e successive modificazioni) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

«**L'Osteria Volante a.p.s.**» (in seguito l'«Associazione»), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione «associazione di promozione sociale» saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (in seguito «RUNTS»).

L'Associazione ha sede legale in Via N. Bottacin n. 5, nel comune di Padova (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito il «Decreto»), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di promozione culturale e utilità sociale. Le finalità che si propone l'Associazione sono in particolare:

- favorire l'elevazione morale e culturale delle persone, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono il pieno e integrale sviluppo umano;
- promuovere l'educazione alla tolleranza, al rispetto verso l'altro, riconoscendolo sempre eguale in dignità e diritti;

- insegnare l'esercizio della virtù, bene utile e giovevole a coloro che la possiedono, se utilizzata in modo giusto, cioè secondo ragione, attraverso la conoscenza e con saggezza;
- favorire la costruzione di beni relazionali e sociali, in armonia con la Natura;
- lavorare per il bene e il progresso dell'umana famiglia.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i), art. 5 comma 1 del Decreto);
- ii. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d), art. 5 comma 1 del Decreto);
- iii. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e), art. 5 comma 1 del Decreto);
- iv. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n) art. 5 comma 1 del Decreto);
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v), art. 5 comma 1 del Decreto);
- vi. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) art. 5 comma 1 del Decreto).

Per raggiungere le suddette finalità, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti azioni:

1. Organizza, anche in collaborazione e rapportandosi con altri enti pubblici o privati, progetti e incontri a tema su problematiche economiche, sociali, ambientali e morali, favorendone il dibattito e la discussione.
2. Promuove ed elabora, direttamente o tramite l'ausilio di persone ed enti terzi, ricerche e studi sulle medesime problematiche, curandone la diffusione al pubblico.
3. Promuove, organizza e partecipa, anche in collaborazione e rapportandosi con altri enti pubblici o privati, a progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, agendo in conformità dei principi stabiliti dalla Legge n. 125/2014 (o sue successive modificazioni), e rispettando gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione del Veneto.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che sono in regola con la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri di soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto.

I soci devono hanno il dovere di:

- versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la data di accettazione del recesso da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, non partecipi ad alcuna attività sociale per un periodo superiore a due anni, ovvero arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere contro la decisione appellandosi all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Contro l'esclusione è comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario nelle forme previste dalla legge.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di revisione, se nominato dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge,
- Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, SMS, e-mail, messaggio WhatsApp, inviati ai recapiti risultanti dal libro degli associati e/o mediante avviso nel sito internet ufficiale dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è "straordinaria" quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione; è "ordinaria" in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, determinandone la durata della carica;
- fissare l'importo della quota sociale, se prevista;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni o sull'esclusione dei soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare, anche tra i non soci, e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Con riferimento alla quota associativa, essa dovrà essere deliberata entro il mese di febbraio di ciascun anno. Qualora, entro il predetto termine l'Assemblea non abbia assunto alcuna deliberazione, la quota rimarrà invariata rispetto all'anno precedente.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti tra i propri soci dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti, personalmente o virtualmente tramite collegamento multimediale con il quale sia possibile accertare l'identità del componente e che questi abbia a disposizione tutta la documentazione oggetto della discussione. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa ordinaria;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- propone l'esclusione del socio all'assemblea;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ovvero sia a ciò delegato (*ad acta*) dal Presidente.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- i. quote e contributi degli associati;
- ii. contributi pubblici e privati;
- iii. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- iv. donazioni e lasciti testamentari;
- v. rendite patrimoniali;
- vi. rimborsi da convenzioni;
- vii. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- viii. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ix. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammesse a sensi del Decreto.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.